



Tribunale di Novara
Ufficio del Giudice di pace di Novara

Novara, 23 marzo 2020

Decreto n. 19/2020

Prot. n. 367

Oggetto: Ulteriori misure per lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale dell'Amministrazione Giudiziaria in servizio presso il Tribunale di Novara al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus (COVIN-19)

Il Presidente del Tribunale

La Dirigente amministrativa

congiuntamente e ognuno per quanto di competenza

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare del Capo Dipartimento del Ministero della giustizia, a partire dalla circolare in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U ed alle successive indicazioni contenute nelle circolari del 24 febbraio 2020 n. prot. 38651.U, 27 febbraio 2020 n. 41066.U, 3 marzo 2020 n. prot. 45009, 6 marzo 2020 n. prot. 47725

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020);

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020);

Vista la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, contenente indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Viste le nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 del 19.03.2020;

Visto il decreto in data 22 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, alla luce di quanto previsto dall'articolo 87 del D.L. n. 18/2020, gli uffici centrali e periferici dovranno provvedere:

a) a limitare la presenza del personale negli uffici, curando di assicurare presidi per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Su detti presidi, per quanto già rappresentato in precedenti provvedimenti e circolari, potrà assicurarsi il servizio mediante il ricorso a rotazione del personale;

b) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, e può essere prestato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e, in virtù anche di quanto precedentemente dettagliato dal Ministero della Pubblica Amministrazione nella direttiva n. 2/2020, tale modalità lavorativa può essere applicata a tutto il personale dipendente;

c) ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata, le amministrazioni utilizzano gli strumenti contrattuali quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e analoghi istituti;

d) esperite tali possibilità, il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista;

Tanto premesso e a modifica del proprio decreto n. 16 del 16.03.2020

DISPONGONO QUANTO SEGUE

Considerato

- che tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta sono stati autorizzati al lavoro agile secondo i progetti concordati con l'amministrazione;
- che dal 23.03.2020 al 15.04.2020 le cancellerie osservano l'orario dalle ore 08:00 alle ore 14:00;
- che le ore non lavorate, a seconda della tipologia di lavoro scelto del dipendente, sarà considerato permesso (banca ore – permesso breve – recupero straordinario);

il presidio per i servizi indifferibili e urgenti sarà così composto, a partire dal giorno 23 marzo 2020 fino a revoca:

n. 1 Funzionario Giudiziario;

nr. 2 Cancelliere/Assistente Giudiziario per il settore penale;

nr. 1 Operatore Giudiziario;

n. 1 Ausiliario;

nr. 1 unità alla segreteria amministrativa;

L'apertura della cancelleria corpi di reato e recupero credito coinciderà con la turnazione che sarà istituita con gli altri funzionari.

Il conducente automezzi (addeito anche all'ufficio corpi di reato) sarà presente in ufficio solo tre volte a settimane.

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 1, lett. e), d.P.C.M. 8 marzo 2020, raccomanda di promuovere preliminarmente la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- questa indicazione è confermata anche dalla Direttiva n. 2/2020 F.P. (*“Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle*

ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”) e dall’art. 87, comma 3, d.l. 18/2020 (“Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, anche nella forma semplificata[...], le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”);

- le norme di contrattazione collettiva (art. 28, commi 14-15, CCNL Comparto funzioni centrali) prevedono:
 - l’obbligo per il dipendente di fruire delle ferie entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento (2019, per quanto qui interessa);
 - la possibilità di differimento del godimento di queste ferie residue al 30 aprile 2020;

si invita di conseguenza il personale che ancora dispone di ferie 2019 non ancora consumate a presentare, in tempi ridottissimi, la relativa domanda. In difetto, i dipendenti inottemperanti saranno collocati d’ufficio in congedo ordinario per ferie, nella misura dei giorni residui per l’anno 2019.

Quanto ad altre cause di giustificazione per l’assenza dal servizio, avrà applicazione l’art. 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che equipara:

- il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a causa del COVID-19 al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1);
- i periodi di assenza imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico corrispondono a servizio prestato a tutti gli effetti di legge (comma 3).

Si comunichi il presente decreto:

a tutti i Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di pace di Novara; a tutto il personale delle cancellerie del Tribunale e dell’Ufficio del Giudice di pace di Novara; al Dirigente e al personale UNEP del Tribunale di Novara; ai competenti R.S.P.P. e Medico per il Tribunale e per l’Ufficio del Giudice di pace di Novara; ai collaboratori esterni del Tribunale dipendenti di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. e di EDICOM S.r.l.; agli addetti al Servizio di Vigilanza;

nonché per conoscenza, ai fini delle rispettive competenze e funzioni istituzionali:

al Presidente della Corte d’Appello di Torino; al Procuratore della Repubblica di Novara; al Magistrato di Sorveglianza di Novara; al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Novara.

Si pubblici inoltre sul sito web del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna



La Dirigente amministrativa
dr.ssa Gioia Filomena Di Muccio

